

ACCORDO DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL'ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE DI CREDITO COOPERATIVO

Il giorno 30 ottobre 2013, in Roma

Tra

Federcasse – Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane;

e

Dircredito;

Fabi – Federazione Autonoma Bancari Associati;

Fiba/Cisl – Federazione Italiana Bancari Assicurativi;

Fisac/Cgil – Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito;

Sincra/Ugl Credito;

Uilca – Uil Credito e Assicurazioni;

Premesso che:

- L'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che, *“in attesa di un'organica riforma del sistema di ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema”*;
- Il decreto n. 477 del 27 novembre 1997, emanato dal Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, contenente il regolamento quadro in materia, rinvia ai contratti collettivi nazionali per la definizione dei principi e criteri direttivi validi ai fini dell'adozione dei regolamenti dei Fondi di settore ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- Con l'accordo collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo";
- Con il decreto ministeriale 28 aprile 2000, n. 157, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stato approvato il Regolamento relativo alla istituzione del predetto Fondo di solidarietà;

- L'art. 3, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'abrogazione dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il regolamento di cui al D.M. 27 novembre 1997, n. 477;
- L'art. 3, commi 4 e 10, della legge 28 giugno 2012, n. 92, prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino *“accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria”*;
- L'art. 3, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, stabilisce che i suddetti fondi, oltre a quanto previsto nell'alinea precedente, *“possono avere le seguenti finalità:*
 - a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego;*
 - b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;*
 - c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea”*;
- L'art. 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, prevede che la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve essere adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92 con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 ottobre 2013.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1. Costituzione del Fondo

1. E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo", nel prosieguo indicato come Fondo, che continua la gestione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo già istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 26 legge n. 662/1996, che viene adeguato, attraverso il presente Regolamento, alla normativa dell'art. 3 della legge n. 92/2012.
2. Il Fondo non ha personalità giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso l'INPS, del quale costituisce gestione.

Art. 2. Finalità del Fondo

Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori dipendenti da tutti i datori di lavoro del Credito Cooperativo, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, cui si applica il contratto collettivo nazionale di Categoria per le Banche di Credito Cooperativo/Casse rurali ed artigiane sottoscritto da Federcasse e dalle OO.SS. nazionali comparativamente più rappresentative (di seguito richiamate in sintesi "le parti nazionali"), che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione o sospensione temporanea di attività o di lavoro:

- a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
- b) realizzino politiche attive per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito.

Art. 3. Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un "Comitato amministratore", di seguito definito "Comitato", composto da cinque esperti designati da Federcasse e cinque esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti, con Federcasse, il contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'art. 2, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto deliberativo.

2. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri con criterio di alternanza tra la parte datoriale e la parte sindacale.

3. Partecipa alle riunioni del comitato del Fondo il collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

4. I componenti del comitato durano in carica quattro anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte consecutive. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dalla carica, per qualunque causa, uno o più componenti del comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1; il periodo di carica svolto in sostituzione dal nuovo componente così designato, ove pari o superiore ai 12 mesi, viene considerato come un mandato intero ai fini del raggiungimento del limite di quattro anni di cui al primo periodo del presente comma. Il periodo effettuato dal/dai componente/i cessato/i, se superiore ai 12 mesi, sarà considerato come un mandato intero ai fini del limite dei quattro anni e della consecutività della nomina di cui al primo periodo del presente comma.

5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.

6. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

7. Le deliberazioni del Comitato Amministratore sono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

8. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il Presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

9. Gli oneri di amministrazione del Fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'Inps.

10. Il Fondo opera nel rispetto del principio del bilancio in pareggio.

Art. 4. Compiti del Comitato del Fondo

Il Comitato deve:

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b) predisporre bilanci di previsione a otto anni, basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza, e relativa nota di aggiornamento;
- c) sulla base del bilancio di previsione ad otto anni, di cui alla precedente lettera b), con propria delibera propone modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione tali da garantire risorse continuative e adeguate. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, secondo la normativa vigente, verificate le compatibilità finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato;
- d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle prestazioni e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento in conformità alle regole di precedenza e turnazione di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 6;
- e) deliberare, sentite le Parti Nazionali, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro per le prestazioni di cui all'art. 10 e all'art. 12 del presente regolamento;
- f) fare proposte in materia di contributi, interventi e prestazioni;
- g) deliberare, sentite le Parti Nazionali, le eventuali variazioni o sospensioni, nei limiti di legge e del presente regolamento, della misura dei contributi di cui all'articolo 6;
- h) vigilare sulla corretta affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni e sull'ammissione agli interventi, nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
- i) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi, prestazioni e su ogni altra materia di competenza;
- j) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

- k) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 11;
- l) fare proposte alle Parti Nazionali per l'incremento della contribuzione ordinaria di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), qualora le prestazioni richieste, non risolvibili con criteri di precedenza e turnazione, si inquadrino in progetti su base territoriale, promossi dalle Federazioni locali o dalla Federazione italiana e riconosciuti di valenza strategica dalle Parti in ordine agli obiettivi del credito cooperativo;
- m) determinare i criteri e le modalità operative per il versamento del contributo straordinario dovuto in attuazione dell'intervento previsto all'articolo 6, comma 4;
- n) non erogare prestazioni in carenza di disponibilità, concedere interventi solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro il limite delle risorse già acquisite, secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 26 e 27, legge 92/2012.

Art. 5. Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2:

a) in via ordinaria:

- 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione;
- 2) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ed anche in concorso con prestazioni o strumenti di sostegno e/o di incentivazione previsti dalla legislazione vigente e/o da accordi collettivi di Categoria;
- 3) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro in applicazione di contratti di solidarietà espansivi, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

b) in via straordinaria:

all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'art. 3, comma 34, della Legge 92 del 28 giugno 2012, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di liquidazione della prestazione, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

c) in via emergenziale:

all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lett. b) del presente articolo, dei trattamenti di cui all'art. 12 del presente regolamento, anche al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI).

2. Alle prestazioni sopra previste vengono ammessi i soggetti di cui all'articolo 2.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore di lavoro e fino alla decorrenza dei trattamenti di pensione anticipata o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si deve tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

Art. 6. Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e lettera c) è dovuto al Fondo:
 - a) un contributo ordinario dello 0,36%, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Tale contributo può essere incrementato dalle parti Nazionali, qualora le prestazioni richieste siano eccedenti le disponibilità economiche del Fondo e non siano risolvibili con criteri di precedenza e turnazione, ed inoltre si inquadrino in progetti su base territoriale, promossi dalle Federazioni locali o dalla Federazione italiana riconosciuti di valenza strategica dalle parti in ordine agli obiettivi del credito cooperativo;
 - b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 2) e 3) nella misura percentuale individuata dall'accordo collettivo di cui all'art. 7, comma 2 del presente regolamento, e comunque in misura non inferiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione, nelle ipotesi di fruizione delle prestazioni di cui ai citati punti 2) e 3) dell'art. 5, comma 1, lett. a), di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.
2. Eventuali variazioni, della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5 comma 1, lettera b) è dovuto, da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato ai sensi dell'articolo 4, lettera d), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
4. Qualora il datore di lavoro interessato non sia in condizione di provvedere autonomamente al versamento del contributo straordinario di cui al comma 3, ferma restando la sua obbligazione nei confronti del Fondo, può essere surrogato nel versamento del citato contributo di solidarietà da altri datori di lavoro, destinatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti nazionali e

indicati da Federcasse al Fondo ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Fondo stesso.

5. L'obbligo del versamento al Fondo dei contributi di cui ai commi 1 e 2 può essere sospeso, nei limiti di legge, previa deliberazione del comitato amministratore, ai sensi dell'articolo 4, lettera g), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno della categoria del credito cooperativo.

6. Ai contributi di finanziamento di cui al presente articolo e di cui al successivo articolo 12, ordinari, addizionali e straordinari, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 25, della legge n. 92/2012.

7. Il Comitato del Fondo provvede annualmente a valutare il fabbisogno di cui al comma 5 che precede.

8. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute alle forme di previdenza complementare in essere nel credito cooperativo, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite a datori di lavoro i quali non risultino tenuti alla predetta contribuzione a forme di previdenza, sono devolute agli Enti bilaterali di Categoria individuati dalle Parti nazionali.

9. Ai predetti fini l'importo delle disponibilità di pertinenza delle sopra citate forme di previdenza, è determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato, da ciascun datore di lavoro, tenuto alla contribuzione alle predette forme di previdenza, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera a), al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.

10. Alle operazioni di liquidazione provvede il Comitato del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

11. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 10, la stessa è assunta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il Comitato del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo ispettorato generale. Entro tale data il Comitato deve consegnare all'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art. 7. Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:

- a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
- b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;
- c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 3), all'espletamento delle procedure contrattuali e di legge finalizzate ad incrementare gli organici, prevedendo una programmata riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale;
- d) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c), all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale nell'ambito del quale siano stati individuati per i casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d) una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dagli accordi collettivi di Categoria vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali e dalla legislazione di tempo in tempo vigente.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1), 2) e art. 5, comma 1, lett. c).

4. Alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2), lettere b) e c), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.

Art. 8. Individuazione dei lavoratori in esubero

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.

2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimità alla maturazione dell'accesso alla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore età.

3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà,

che va esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendali concordate e ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberanti, si tiene conto dei carichi di famiglia.

Art. 9. Criteri di precedenza e turnazione

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1), 2) e 3), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'articolo 7, sono prese in esame dal Comitato su base trimestrale, che delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Le domande di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1), non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi.

3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), l'intervento è determinato - per ciascun trimestre di riferimento - in misura non superiore alla metà dell'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) o punto 3), ovvero negli altri casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), ovvero di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) punti 1) e 3), l'intervento è determinato - per ciascun trimestre di riferimento - in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario, ai sensi dell'articolo 10, risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1), 2) e 3) da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.

7. I soggetti di cui all'articolo 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruitive tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione, mediante un piano modulato di restituzione.

Art. 10. Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione.

2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), il Fondo, ai sensi dell'art. 3, comma 31, legge n. 92/2012 eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura dell'80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore e il limite dell'orario di lavoro settimanale previsto dal c.c.n.l. di Categoria, normata dall'accordo di cui all'art. 7 comma 2, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente o dalla contrattazione collettiva, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili. Nel caso di sospensione dell'attività di lavoro per crisi aziendali o occupazionali con ricorso all'ASpI ai sensi dell'art. 3, comma 17, legge n. 92/2012, e subordinatamente al possesso da parte dei lavoratori sospesi dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 4, legge n. 92/2012, qualora il predetto assegno ordinario a carico del Fondo sia inferiore al 20% dell'importo dell'indennità stessa, detto assegno viene determinato in tale misura.

3. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa devono avere una durata massima non superiore alle durate massime previste dall'art. 6, commi 1, 3 e 4, della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale.

4. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 3), il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura dell'80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, le quali non possono essere complessivamente superiori al 60% dell'orario di lavoro settimanale previsto dal c.c.n.l. di Categoria, normata dall'accordo di cui all'art. 7 comma 2, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente o dalla contrattazione collettiva, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria in quanto compatibili. Detto assegno viene erogato per la durata massima di 24 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi, e comunque nel limite complessivo di 36 mesi nel quinquennio.

5. La misura degli assegni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, considerata in concorso con le prestazioni di sostegno al reddito pubbliche o di Categoria, non potrà essere comunque superiore ad un importo che assicuri al lavoratore un importo eccedente l'80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore stesso per le ore o per le giornate non lavorate.

6. Durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, l'erogazione degli assegni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario non svolga attività lavorativa in favore di soggetti terzi, fatta salva la prestazione di lavoro accessorio di cui agli artt. 70 e ss. del D.lgs. n. 276/2003. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui ai commi 1, 2 e 4 è quella individuata sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato con il criterio specifico di un trecentosessantesimo della retribuzione annua per ogni giornata.

8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo degli assegni ordinari di cui ai precedenti commi 1 e 2, viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata (prima di quella di vecchiaia), alla somma dei seguenti importi:

- 1) importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata;
- 2) importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia (prima di quella anticipata) alla somma dei seguenti importi:

- 1) importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto all'accesso a pensione anticipata o di vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la erogazione della pensione fermo restando il limite del periodo massimo di 60 mesi di cui all'art. 5, comma 3.

11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto all'accesso a pensione anticipata o di vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata o di vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la erogazione della pensione, fermo restando il limite del periodo massimo di 60 mesi di cui all'art. 5, comma 3.

11-bis. Il Fondo provvede anche al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punti 2) e 3).

12. La contribuzione correlata, per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punti 2) e 3), nonché di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base

dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.

15. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore - sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso - in aggiunta agli assegni suindicati, un'indennità una tantum di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art. 11. Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, nei limiti della legislazione tempo per tempo vigente.

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi figurativi.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili nei limiti delle previsioni della legislazione di tempo in tempo vigente.

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

5. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.

7. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

8. Nel caso di omissione dell'obbligo previsto dal comma 7 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata.

Art. 12 Sezione emergenziale

1. Il Fondo provvede, in via emergenziale:

- a) al finanziamento, per la durata massima di 24 mesi, di specifici trattamenti di sostegno al reddito a favore dei lavoratori interessati da licenziamenti collettivi e non destinatari delle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), subordinatamente al permanere della condizione di disoccupazione involontaria, anche in concorso con prestazioni o strumenti di sostegno eventualmente previsti dalla legislazione di tempo in tempo vigente;
- b) al finanziamento dei trattamenti di cui alla precedente lettera a) alle aziende destinatarie della contrattazione collettiva nazionale di Federcasse qualora assumano a tempo indeterminato i lavoratori che ne sono beneficiari, per tutto il residuo periodo nel quale detti trattamenti spetterebbero;
- c) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, definiti dall'accordo di cui al successivo comma 2, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione.

2. L'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo è condizionato all'espletamento delle vigenti procedure contrattuali di prevenzione dei conflitti collettivi e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché all'ulteriore condizione che queste ultime si concludano con accordo aziendale.

3. L'assegno emergenziale è calcolato nelle seguenti misure:

- a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.252 lordi mensili se la retribuzione tabellare annua dell'interessato è inferiore ad € 38.000;
- b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare annua compresa tra € 38.000 ed € 53.000, con un massimale pari ad un importo di € 3.029 lordi mensili;
- c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare annua superiore ad € 53.000, con un massimale pari ad un importo di € 3.523 lordi mensili.

La misura del predetto assegno è ridotta in caso di ricorso al trattamento ASpI, per tutta la durata di percezione ed in misura corrispondente al valore netto dello stesso. L'erogazione del predetto assegno è comunque soggetta alle regole di sospensione e di decadenza dal trattamento previste per l'ASpI, ai sensi dell'art. 2, commi 23, 40, lett. a), b) e c), e 41 della Legge n. 92/2012.

4. Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata, calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

5. Per le prestazioni di cui al presente articolo è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo emergenziale il cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni erogate dal Fondo.

6. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, sono prese in esame dal Comitato, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione

di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sotto posizione all'amministrazione straordinaria qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.

7. Qualora il datore di lavoro interessato non sia in condizione di provvedere autonomamente al versamento del contributo emergenziale di cui al comma 4, ferma restando la sua obbligazione nei confronti del Fondo, può essere surrogato nel versamento del citato contributo da altri datori di lavoro, destinatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti nazionali e indicati da Federcasse al Fondo ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Fondo stesso.

Art. 13 Contributi sindacali

Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante con Federcasse il contratto collettivo nazionale di lavoro, con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 10.

Art. 14 Norme finali

Il Fondo continuerà ad erogare secondo le regole pregresse le prestazioni già deliberate alla data di pubblicazione del Decreto di recepimento del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, l. 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni, in quanto compatibili con la natura del Fondo.

FEDERCASSE

DIRCREDITO FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL SINCRA/UGL CREDITO UILCA

VERBALE DI INCONTRO

Il giorno 13 novembre 2013, in Roma

Tra

Feder casse – Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane;

e

Dircredito;

Fabi – Federazione Autonoma Bancari Associati;

Fiba/Cisl – Federazione Italiana Bancari Assicurativi;

Fisac/Cgil – Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito;

Sincra/Ugl Credito;

Uilca – Uil Credito e Assicurazioni;

le parti, successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di integrazione e modifica dell'accordo istitutivo del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo, sottoscritto il 30 ottobre 2013, si sono incontrate per verificare, rispetto all'intesa raggiunta nel citato accordo del 30 ottobre 2013, la presenza di refusi nel testo sottoscritto.

Ad esito di detta verifica, le parti chiariscono quanto segue, da considerarsi parte integrante dell'accordo citato in quanto già oggetto dell'intesa raggiunta il 30 ottobre 2013.

CHIARIMENTO A VERBALE DELL'ACCORDO 30.10.2013

L'art. 6, comma 1, lett. b) è sostituito dal seguente:

“un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 2) e 3) nella misura percentuale individuata dall'accordo collettivo di cui all'art. 7, comma 2 del presente regolamento, e comunque in misura non inferiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione, nelle ipotesi di fruizione delle prestazioni di cui ai citati punti 2) e 3) dell'art. 5, comma 1, lett. a), di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.”

L'art. 6, comma 8, è sostituito dal seguente:

“Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute alle forme di previdenza complementare in essere nel credito cooperativo, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite a datori di lavoro i quali

non risultino tenuti alla predetta contribuzione a forme di previdenza, sono devolute agli Enti bilaterali di Categoria individuati dalle Parti nazionali.”

L’art. 7, comma 2, è sostituito dal seguente:

“L’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale nell’ambito del quale siano stati individuati per i casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d) una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dagli accordi collettivi di Categoria vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali e dalla legislazione di tempo in tempo vigente.”

L’art. 7, comma 3, è sostituito dal seguente:

“Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), si può accedere anche alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1), 2) e art. 5, comma 1, lett. c).”

L’art. 9, comma 2, è sostituito dal seguente:

“Le domande di accesso alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all’articolo 7, sono prese in esame dal Comitato su base trimestrale, che delibera gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Le domande di accesso alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 1), non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi.”

L’art. 9, comma 5, è sostituito dal seguente:

“Nei casi in cui la misura dell’intervento ordinario, ai sensi dell’articolo 10, risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.”

L’art. 10, comma 2, è sostituito dal seguente:

“Nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), il Fondo, ai sensi dell’art. 3, comma 31, legge n. 92/2012 eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura dell’80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore e il limite dell’orario di lavoro settimanale previsto dal c.c.n.l. di Categoria, normata dall’accordo di cui all’art. 7 comma 2, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente o dalla contrattazione collettiva, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria, in quanto compatibili. Nel caso di sospensione dell’attività di lavoro per crisi aziendali o occupazionali con ricorso all’ASpI ai sensi dell’art. 3, comma 17, legge n. 92/2012, e subordinatamente al possesso da parte dei lavoratori sospesi dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 4, legge n. 92/2012, qualora il predetto assegno ordinario a carico del Fondo sia inferiore al 20% dell’importo dell’indennità stessa, detto assegno viene determinato in tale misura.”

L'art. 10, comma 3, è sostituito dal seguente:

“Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa devono avere una durata massima non superiore alle durate massime previste dall'art. 6, commi 1, 3 e 4, della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale.”

L'art. 10, comma 4, è sostituito dal seguente:

“Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 3), il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura dell'80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, le quali non possono essere complessivamente superiori al 60% dell'orario di lavoro settimanale previsto dal c.c.n.l. di Categoria, normata dall'accordo di cui all'art. 7 comma 2, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente o dalla contrattazione collettiva, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria in quanto compatibili. Detto assegno viene erogato per la durata massima di 24 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi, e comunque nel limite complessivo di 36 mesi nel quinquennio.”

L'art. 10, comma 7, è sostituito dal seguente:

“La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui ai commi 1, 2 e 4 è quella individuata sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato con il criterio specifico di un trecentosessantesimo della retribuzione annua per ogni giornata.”

L'art. 10, comma 11, è sostituito dal seguente:

“La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto all'accesso a pensione anticipata o di vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata o di vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la erogazione della pensione, fermo restando il limite del periodo massimo di 60 mesi di cui all'art. 5, comma 3”.

All'art. 10 è aggiunto il comma 11-bis:

“Il Fondo provvede anche al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punti 2) e 3).”

L'art. 12, comma 1, lett a), è sostituito dal seguente:

“al finanziamento, per la durata massima di 24 mesi, di specifici trattamenti di sostegno al reddito a favore dei lavoratori interessati da licenziamenti collettivi e non destinatari delle prestazioni

straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), subordinatamente al permanere della condizione di disoccupazione involontaria, anche in concorso con prestazioni o strumenti di sostegno eventualmente previsti dalla legislazione di tempo in tempo vigente.”

L'art. 12, comma 6, è sostituito dal seguente:

“Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1 sono prese in esame dal Comitato, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sotto posizione all'amministrazione straordinaria qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.”

Si allega il testo dell'accordo 30 ottobre 2013 con le correzioni risultanti dal presente verbale di incontro.

FEDERCASSE

DIRCREDITO FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL SINCRA/UGL CREDITO UILCA